ACCORDO DI COSTITUZIONE DELLA RETE "APEnet" Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement

PREMESSO CHE

- Il presente accordo di Rete nasce per sostenere Atenei e Centri di Ricerca nella condivisione di programmi, obiettivi e azioni comuni per il Public Engagement, pur mantenendo la propria autonomia.
- Gli Atenei e i Centri di Ricerca rivestono oggi un ruolo chiave nello sviluppo della società della conoscenza anche attraverso le loro azioni di Terza Missione.
- La Terza Missione è oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR per quanto riguarda le istituzioni di ricerca.
- La Terza Missione si configura come ponte tra il mondo della ricerca accademica e la società nel suo complesso, stimolando Università e Centri di Ricerca a rafforzare il ruolo di catalizzatori di processi di sviluppo economico, sociale e culturale insieme a tutti gli attori sociali.
- Le iniziative di Public Engagement rappresentano elementi essenziali per stabilire e rafforzare relazioni stabili di ascolto, dialogo e collaborazione con la società con valore di responsabilità sociale di restituzione al territorio.
- Il workshop "Destinazione Public Engagement" organizzato a Torino il 10 e 11 dicembre 2015 dal Centro Interuniversitario Agorà Scienza che ha visto la partecipazione di 100 delegati da 28 Atenei e Centri di Ricerca di tutta Italia si è concluso con la proposta di creazione di una Rete di Università e Centri di Ricerca per il Public Engagement.
- A livello internazionale esistono esperienze di network alle quali ispirarsi e confrontarsi per lo sviluppo di una rete italiana dedicata al Public Engagement.
- Nel mese di febbraio 2017 l'Università degli Studi di Torino ha proposto la sottoscrizione di una lettera di intenti per l'adesione alla Rete APEnet alla quale hanno risposto oltre 30 istituzioni.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Costituzione e denominazione della Rete

È istituita la Rete "APEnet – Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement", d'ora in poi Rete, a cui partecipano gli Atenei e i Centri di Ricerca, d'ora in poi congiuntamente Parti o singolarmente Parte, che hanno sottoscritto la lettera di intenti citata in premessa. Alla Rete potranno aderire altre Università o Centri di Ricerca che ne facciano richiesta e le cui finalità risultino coerenti con gli obiettivi della Rete.

Articolo 3 - Finalità e obiettivi

La finalità principale delle Rete è diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le buone pratiche nelle azioni di Public Engagement (nel seguito anche PE). La Rete supporta e facilita il

processo di istituzionalizzazione del PE negli Atenei e nei Centri di Ricerca italiani attraverso la condivisione e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie.

Gli obiettivi della Rete sono i seguenti:

- contribuire in collaborazione con i diversi attori istituzionali del sistema italiano della ricerca (MIUR, CUN, CRUI, ANVUR, ...) alla valorizzazione e valutazione delle iniziative di Public Engagement;
- sensibilizzare, formare e aggiornare il personale (di ricerca e tecnico-amministrativo) degli Atenei e dei Centri di ricerca;
- condividere e promuovere best practices nazionali e internazionali;
- sviluppare una piattaforma comune e condivisa per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative di Public Engagement;
- promuovere e sviluppare la presenza del Public Engagement all'interno dei programmi universitari (corsi di laurea e di dottorato);
- promuovere la ricerca sui temi del Public Engagement.

Articolo 4 - Impegni delle Parti

La sottoscrizione del presente accordo di Rete rappresenta per ogni Parte un impegno a orientare le proprie attività istituzionali verso il raggiungimento degli obiettivi della Rete. In particolare, ogni Parte si impegna a nominare un referente, delegato dal legale rappresentante (se non lo ha già fatto mediante la lettera di intenti), a partecipare all'Assemblea annuale e ai progetti della Rete.

Le Parti provvederanno a creare appositi Accordi Esecutivi, sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti direttamente coinvolti, che disciplineranno di volta in volta il ruolo delle Parti nella realizzazione di specifiche iniziative congiunte. Sarà cura delle Parti definire e reperire finanziamenti per le varie iniziativi previste negli Accordi Esecutivi.

La sottoscrizione del presente accordo non comporta, per la Parti, l'assunzione diretta di impegni di natura economica.

Articolo 5 - Organi istituzionali

Costituiscono gli organi istituzionali della Rete: l'Assemblea e il Comitato di Coordinamento.

Assemblea

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti aderenti alla Rete, o loro delegati. È presieduta dal Presidente del Comitato di Coordinamento (vedi oltre) che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Comitato di Coordinamento;
- condivide il piano delle iniziative elaborate dal Comitato di Coordinamento;
- verifica il lavoro della Rete, anche attraverso il report redatto dal Comitato di Coordinamento.

Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea, tra i referenti delegati dai legali rappresentanti.

Il Comitato di Coordinamento designa al suo interno un Presidente, che convoca e presiede il Comitato stesso e l'Assemblea. Il Comitato di Coordinamento ha compiti di indirizzo e di monitoraggio delle attività della Rete. Redige il report annuale della Rete.

Il Comitato di Coordinamento può costituire Gruppi di lavoro con specifici obiettivi e finalità.

La durata degli organi istituzionali è di tre anni.

Le convocazioni di Assemblea e Comitato di Coordinamento devono avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni mediante comunicazione scritta anche attraverso e-mail.

È ammessa la possibilità per i componenti dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento di partecipare a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio/video conferenza.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento è necessario che partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le delibere dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In fase istitutiva per il primo triennio, il Presidente del Comitato di Coordinamento è il Rettore dell'Università degli Studi di Torino.

Articolo 6 - Segreteria organizzativa

Le attività operative della Rete sono coordinate dalla Segreteria organizzativa, assunta dall'Università (o dal Centro di Ricerca) a cui appartiene il Presidente del Comitato di Coordinamento.

I compiti della Segreteria sono di supportare il Comitato di Coordinamento e gli eventuali gruppi di lavoro nelle attività, oltre che predisporre report di sintesi e calendari di appuntamenti.

Tali attività saranno gestite da personale interno, specificamente individuato, appartenente alla Struttura il cui rappresentante ricopre il ruolo di Presidente del Comitato di Coordinamento.

Articolo 7 - Risorse

Le risorse della Rete sono economiche, umane e strumentali.

Le risorse economiche consistono in contributi che si possono ottenere da organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le iniziative della Rete.

Tali erogazioni saranno disciplinate per mezzo di appositi Accordi Esecutivi, sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti direttamente coinvolti.

Le attività della Rete saranno realizzate con risorse umane proprie delle Parti, in particolare con l'impegno dei referenti e del personale individuato dalle Parti che partecipa attivamente alle iniziative congiunte e con risorse strumentali che le Parti riterranno di destinare alle attività e ai progetti.

Articolo 8 - Durata

La durata del presente accordo, sottoscritto in forma digitale, è di 3 anni con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma.

Allo scadere dei 3 anni l'Accordo sarà rinnovato senza necessità di ulteriori atti, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea che manifesti la volontà di non far cessare gli effetti del presente atto.

Articolo 9 - Nuove Adesioni, Recesso, esclusione, scioglimento

L'ingresso di eventuali nuovi soggetti, Università o Centri di Ricerca che ne facciano richiesta, sarà formalizzato con delibera assunta a maggioranza assoluta dal Comitato di Coordinamento e ratificata con atto formale del Presidente dello stesso.

Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente, con preavviso di mesi tre, mediante comunicazione scritta al Presidente del Comitato di Coordinamento presso la Segreteria organizzativa.

L'esclusione di una delle Parti può essere decisa solo per giusta causa o giustificato motivo con delibera assunta a maggioranza assoluta dal Comitato di Coordinamento e ratificata con atto formale del Presidente dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere il presente accordo prima della scadenza con delibera assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

In tale caso il presente atto cesserà di produrre i suoi effetti a partire dalla data della delibera dell'Assemblea.

Articolo 10 - Riservatezza e proprietà dei risultati

Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come informazione riservata. Le parti concordano che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti dalle attività comuni, fatti salvi i diritti morali dovuti agli autori. I risultati saranno utilizzati, diffusi, pubblicati e sfruttati dalle Parti solo dopo comunicazione da parte della Segreteria organizzativa.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 196, 30/6/2003, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Articolo 12 - Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo. Qualora non fosse possibile, il foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Torino.

Articolo 13 - Registrazione e spese.

L'imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale, a cura dell'Università degli Studi di Torino designata con la propria autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in data 04.07.1996 Prot. n. 93050/96 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.